

## CIRCOLARE N. 13

### INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE ADEGUAMENTO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023 E NOVITÀ IN CASO DI CONTROLLI

#### OGGETTO: Indici di affidabilità fiscale, adeguamento per l'anno di imposta 2023 e novità in caso di controlli

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti ormai da alcuni anni, hanno l'obiettivo di favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di **due indicatori**:

- Indicatori **elementari di affidabilità**;
- Indicatori **elementari di anomalia**.



Il giudizio di sintesi sull'affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10.

### Regime premiale

I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali<sup>1</sup>, in relazione al punteggio ottenuto:

| Affidabilità  | Regime premiale   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>≥ 8 (o 8,5<br/>medio 2022<br/>e 2023)</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2024.</li> <li>• Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA infrannuale fino a 50.000 euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d'imposta 2025.</li> <li>• Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2023.</li> <li>• Esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2025 per un importo fino a 50.000 euro all'anno.</li> <li>• Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l'IVA.</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><b>≥ 8,5</b></p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione degli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici, di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, e 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972.</li> </ul>  |
| <p style="text-align: center;"><b>≥ 9</b></p>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.</li> <li>• Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.</li> <li>• Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 70.000 euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al</li> </ul>   |

<sup>1</sup> L'art. 14 del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1) ha modificato il comma 11, lett. a) e b), dell'art. 9-bis, del decreto ISA (D.L. 24 aprile 2017, n. 50), prevedendo l'innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>periodo d'imposta 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA infrannuale fino a 70.000 euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d'imposta 2025.</li><li>• Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2023.</li><li>• Esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2025 per un importo fino a 70.000 euro all'anno.</li></ul> |
|--|--|

I dati che stanno alla base del calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

- alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
- altri, invece, sono elaborati dall'Amministrazione finanziaria; il contribuente deve quindi "estrarli" dall'archivio dell'Anagrafe tributaria (tramite il cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all'intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

Ai fini dell'accesso ai diversi regimi premiali rileva il maggiore tra il punteggio ottenuto nell'anno d'imposta oggetto dell'ISA e la media tra il punteggio dell'esercizio oggetto dell'ISA e quello precedente.

Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica ISA che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2024. La documentazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

### **Novità sull'applicazione degli ISA**

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2023.

Per il periodo d'imposta 2023 sono stati oggetto di revisione "88" ISA; la revisione per il 2023 ha avuto per oggetto:

- degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
- la revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate al **nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse.**

Con decreto 29 aprile 2024 sono stati previsti i seguenti interventi:

- introduzione di correttivi in relazione al 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, attraverso l'individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;
- individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale per tener conto di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
- individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale;
- aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito dell'istituzione di nuovi Comuni e della ridenominazione di altri Comuni nel corso dell'anno 2023;
- modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale DM05U, relative all'aggiornamento della "Territorialità dei Factory Outlet Center";
- modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale DG44U, relative all'aggiornamento delle "Aree gravitazionali";
- modifica delle soglie di riferimento degli indicatori di anomalia:
  - "Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta" (ISA DG68U);
  - "Costo dell'alimentazione del veicolo per chilometro" (ISA CG72U);
  - "Costo del carburante al litro" (ISA CG90U).

### **Adeguamento agli ISA**

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, **non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale** (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze negative dei punteggi ISA serviranno all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza **unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione**.

Qualora dall'applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la **possibilità di adeguarsi in dichiarazione** dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi e assoggettandoli alla relativa tassazione. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è **ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio**.

L'adeguamento è ottenibile dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per "migliorare" il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale.

L'adeguamento agli ISA, che comporta quindi il versamento di imposte aggiuntive rispetto a quelle determinate sul reddito realmente conseguito, non è mai obbligatorio, in alcuni casi è conveniente e in altri meno; Vi invitiamo a contattare il nostro Studio per ricevere maggiori informazioni.

**QUEST'ANNO, LA COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA ASSUME UN RUOLO MOLTO IMPORTANTE ANCHE PER CIÒ  
CHE CONCERNE IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DI CUI CI SIAMO OCCUPATI IN UNA INFORMATIVA  
DEDICATA.**

Cordiali saluti.